

COMUNE DI ITTIREDDU

REVISORE UNICO

Verbale n.16 del 24.07.2021

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art.175 c.8 del d.lgs.n.267 del 2000.

In data 21/07/2021 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, nella persona del Revisore Unico Mariantonia Sechi, nominata con atto del Consiglio Comunale n.12 del 13.05.2020, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

PREMESSA

In data 31/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 (Relazione n.7 del 26.03.2021).

In data 16/06/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020 (relazione n.10 del 11.05.2021), determinando un risultato di amministrazione di euro 691.842,07.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

-deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 16.06.2021 di variazione ai sensi dell'art.175 del d.lgs. n.267 del 2000 (verbale n.12 del 14.06.2021). ;

-deliberazione della Giunta comunale n.60 del 30.06.2021, ai sensi dell'art.175 comma4 del d.lgs n.267 del 2000 (verbale n. 14 del 16.07.2021);

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL: comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

-deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30.06.2021;

L'ente *non ha* richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine.

L'ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2020 rappresentando la situazione seguente:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-€	36.652,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	€	1.002,00
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	€	1.461,00
Saldo complessivo	-€	37.111,00

L'Ente ha ritenuto opportuno *adeguare* le risultanze del rendiconto 2020 rendendole coerenti con quanto indicato in sede di certificazione come da FAQ 47/2021 di Arconet.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione tecnico finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario;
- b. la dichiarazione di sussistenza/insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi e di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- f. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 20.07.2021;

Il Revisore Unico, procede all'esame:

- della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);
- della documentazione riferita all'assestamento del Bilancio ed alla relativa Variazione, i cui valori risultano sintetizzati nella tabella riportata;
 - Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare (rif. parere revisore n.13 del 14.06.2021 debito riconosciuto con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 16.06.2021);

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- dal 2021 per l'intero importo.*

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

N.B. il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»l'articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 proposte al Consiglio Comunale a garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali di seguito riepilogate:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C. N.29 21/07/2021		2021
ENTRATE:		
Utilizzo Avanzo amministrazione		
Maggiori Entrate		98.334,28
Minori Spese		5.500,00
Totale delle Variazioni in aumento delle entrate e diminuzione delle spese		103.834,28
		2021
SPESE:		
Minori Entrate		100,00
Maggiori Spese		103.734,28
Totale delle Variazioni in aumento delle spese e diminuzione delle entrate		103.834,28

Rilevato che le variazioni proposte con l'assestamento non riguardano incrementi di spesa del personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e dell'art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010;

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati;

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
Titolo I	41.171,36	41.171,36	13.507,19	26.664,17
Titolo II	42.230,99	42.230,99	22.771,92	19.459,07
Titolo III	17.167,36	17.167,36	2.618,03	14.549,33
Titolo IV	1.553.609,77	1.553.609,77	22.699,93	1.530.909,84
Titolo V				
Titolo VI				
Titolo VII				
Titolo IX	33,58	33,58	33,58	0
TOTALE	1.654.179,48	1.654.179,48	61.597,07	1.591.582,41

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
Titolo I	117.904,05	117.904,05	85.906,82	31.997,23
Titolo II	81.456,85	81.456,85	53.862,70	27.594,15
Titolo III				
Titolo IV				
Titolo V				
Titolo VII	94,34	94,34	94,34	
TOTALE	199.455,24	199.455,24	139.863,86	59.591,38

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 21.07.2021;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023;
- che l'impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 24.07.2021

Il revisore unico



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.